

## SCHEMA RIASSUNTIVO ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE

	LAVORATORI	DIRIGENTI	Datore di Lavoro RSPP	ATTREZZATURE DI LAVORO
<b>SOGGETTI FORMATORI</b>	previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano</li> <li>- Università e scuole di dottorato</li> <li>- INAIL</li> <li>- Corpo nazionale/Provinciale dei vigili del fuoco</li> <li>- Scuola superiore della pubblica amministrazione</li> <li>- associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori</li> <li>- enti bilaterali e organismi paritetici</li> <li>- fondi interprofessionali di settore</li> <li>- ordini e collegi professionali di settore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano</li> <li>- Ministero del lavoro e delle politiche sociali</li> <li>- INAIL</li> <li>- associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori</li> <li>- ordini e i collegi professionali di settore</li> <li>- aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici di attrezzature</li> <li>- soggetti formatori con esperienza</li> <li>- enti bilaterali e organismi paritetici</li> <li>- scuole edili</li> </ul>
<b>DOCENTI</b>	da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.		docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro</li> <li>- personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi</li> </ul>
<b>ORGANIZZAZIONE CORSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetto organizzatore (può essere il datore di lavoro)</li> <li>- un responsabile del progetto formativo (può essere il docente);</li> <li>- docenti;</li> <li>- max. 35 partecipanti;</li> <li>- registro di presenze;</li> <li>- max. 10% assenze;</li> <li>- contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché la specifica tipologia contrattuale</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- un responsabile del progetto formativo</li> <li>- max. 35 partecipanti</li> <li>- registro presenze</li> <li>- max. 10% assenze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- un responsabile del progetto formativo (può essere il docente);</li> <li>- registro presenze;</li> <li>- max. 24 partecipanti</li> <li>- per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 effettuate in area idonea;</li> <li>- max. 10% assenze</li> </ul>
<b>DURATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale (min. 4 ore)</li> <li>- Formazione specifica                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o 4 ore settori rischio basso;</li> <li>o 8 ore settori rischio medio;</li> <li>o 12 ore settori rischio alto.</li> </ul> </li> <li>- Per i preposti formazione aggiuntiva specifica di min. 8 ore</li> <li>- Per i dirigenti min. 16 ore</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- RISCHIO BASSO 16 ore</li> <li>- RISCHIO MEDIO 32 ore</li> <li>- RISCHIO ALTO 48 ore (non comprensive della formazione di primo soccorso, antincendio e gestione delle emergenze)</li> </ul>	Dipende dalla specifica attrezzatura
<b>VALUTAZIONE</b>	prova di verifica solo per i preposti	prova di verifica	verifica di apprendimento (colloquio o test obbligatori)	prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
<b>AGGIORNAMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- min. 6 ore quinquennali</li> <li>- se la formazione pregressa è stata effettuata da più di 5 anni, l'aggiornamento dovrà avvenire entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- RISCHIO BASSO 6 ore</li> <li>- RISCHIO MEDIO 10 ore</li> <li>- RISCHIO ALTO 14 ore</li> </ul>	entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento di durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici
<b>NUOVA ATTIVITÀ NUOVA ASSUZIONE</b>	anteriamente all'assunzione (se non è possibile contestualmente all'assunzione, da completare entro 60 gg)	anche per i preposti, avviare i corsi in modo che vengano conclusi entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo	entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività	

	LAVORATORI	DIRIGENTI	Datore di Lavoro RSPP	ATTREZZATURE DI LAVORO
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>	No formazione se i soggetti hanno frequentato, entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, corsi di formazione formalmente e documentalmente già approvati		non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore dell'accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente già approvati	I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui all'accordo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.
<b>FORMAZIONE PREGRESSA RICONOSCIUTA</b>	Formazione svolta nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni dei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003</li> <li>- Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997</li> <li>- esonerati dalla frequenza dei corsi (art. 95 D.Lgs. 626/94)</li> <li>- possesso dei requisiti di RSPP (artt. 32, commi 2, 3 e 5 D.Lgs. 81/08)</li> </ul>	<p>sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;</li> <li>- corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;</li> <li>- corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi della data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento.</li> </ul>